

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
(Provincia di Padova)

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO
DEI CAMPI SPORTIVI COMUNALI

L'anno 2017 (duemiladiciassette) addi _____ del mese di _____ nella sede comunale di Montegrotto Terme piazza Roma, con presente scrittura privata da far valere a ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Montegrotto, con sede in Montegrotto, piazza Roma codice fiscale _____ rappresentato dal dott. Lucio Piva, nominato con Decreto Sindacale n. 30802 di Prot. del 06.02.2017 Responsabile del Settore Affari Generali e domiciliato per quanto attiene alla presente convenzione presso il Comune di Montegrotto, in seguito denominato "concedente";

E

L'Associazione sportiva _____ con sede legale a _____ in via _____ C.F. _____ e P.I. _____ n. _____ legalmente rappresentata dal signor _____ nato a _____ il _____ telefono _____ mail _____ in seguito denominato concessionario _____

PREMESSO che il Comune di Montegrotto è proprietario degli impianti sportivi comunali così dettagliati:

- a) Impianto sportivo di via Del Santo, comprensivo di n. 3 campi sportivi, n 1 tensostruttura, oltre a spogliatoi, magazzini, locali di servizio e area scoperta;
- b) Impianto sportivo di Mezzavia, comprensivo di n. 1 campo sportivo, oltre a spogliatoi, magazzino, locali di servizio e area scoperta come impianti sportivi di interesse primario, e di rilevanza economica;
- c) Impianto sportivo di via Donizetti, comprensivo di n. 1 campo sportivo;

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. _____ del _____ con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione degli impianti succitati, come sopra individuato come concessionario

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della concessione

Il Comune di Montegrotto affida in gestione alle società sportiva, come in premessa identificata denominata "concessionario" gli impianti sportivi, come sopra indicati e meglio identificati nell'allegato "A" estratto di mappa catastale, foglio "____ particellare____" al cui interno si trovano.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna degli impianti sportivi avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia ed il funzionamento dei suddetti impianti alle condizioni stabilite dal nel presente atto, e presupposti allegati, di cui all'avviso di gara prot. n.

_____ nonché con le modalità ed obblighi previsti dalla L.R. n. 8 dell'11.5.2015. Il concessionario sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di bene conoscere, le caratteristiche tecniche e logistiche degli impianti in concessione.

La gestione degli impianti dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva delle compagini facenti parte del settore giovanile (sino a 17 anni) aventi sede a Montegrotto Terme.

Art. 2) Proprietà degli impianti sportivi

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali ed impiantistici dati in esercizio, sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi tipo, avente la struttura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione degli impianti di cui alla presente concessione è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per le eventuali migliorie della presente convenzione, saranno rilasciate dal Settore Tecnico al concessionario, previa richiesta a mezzo istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente.

A tal fine, la presente convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere autorizzazioni o concessioni necessarie ad assolvere gli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3) Durata della concessione

La durata della presente convenzione sarà di 1 (uno) con decorrenza dalla stipula della stessa.

Art. 4) Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario potrà avvenire nella more di stipula della presente convenzione con apposito verbale di consegna e consistenza dei beni mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della convenzione, quindi, l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

E' fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti e agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente. Alla scadenza della convenzione o in caso di revoca o recesso anticipati dalla stessa l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone e cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti e richiedere quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5) Criteri dell'uso dell'impianto sportivo

Ai sensi e secondo le indicazioni dell'art. 27 comma 5 della L.R. 8/2015, l'utilizzo dell'impianto sportivo per quel che riguarda le tipologie di utenza, le destinazioni, e gli orari d'uso dell'impianto sono riportate in un piano di utilizzo, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'Amministrazione e dal soggetto concessionario entro il 15 settembre di ogni anno di vigenza della presente convenzione;

E' a carico del concessionario la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi ossia di tutti gli spazi interni ed esterni nonché il mantenimento del verde e degli spazi all'aperto. Il concessionario deve garantire le misure igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che le strutture si presentino sempre nelle migliori condizioni di usabilità.

Le tariffe da applicare per l'uso degli impianti ai soggetti terzi non concessionari, che sono introitate dal concessionario, sono stabilite annualmente dal concedente e non possono essere modificate dal concessionario. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare l'impianto sportivo per attività di intrattenimento, spettacolo e quanto altro non riconducibile all'uso ordinario, senza la preventiva autorizzazione del concedente.

I proventi dall'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di soggetti terzi che corrispondano le tariffe al soggetto concessionario, debbono risultare fra gli "introiti" nel bilancio consuntivo annuale di quest'ultimo.

6) Utenze

Sono a carico del Comune di Montegrotto Terme gli oneri relativi alle utenze necessarie alla conduzione dell'impianto, che saranno corrisposte entro il limite di € 27.000= L'eventuale superamento della somma sopra indicata determinerà da parte del comune la riduzione per pari importo dal contributo annuale di cui all'art.8) della presente convenzione.

7) Condizioni giuridiche nella gestione dell'impianto

Sono a carico del concessionario:

- a) La custodia e la sorveglianza dell'impianto sportivo che con questo atto viene affidato, nonché la sua manutenzione ordinaria.
- b) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti e danneggiamenti alle strutture e ai suoi arredi e quant'altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare i predetti servizi, le chiavi degli ingressi e delle strutture sono affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi, il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;
- c) il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, al fine di impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti, o dubbi sulle idoneità delle attrezzature ed impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti.
- d) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
- e) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo la responsabilità del concedente, nonché le norme di utilizzo previste dalla vigente convenzione. Il concessionario provvederà all'assunzione e alla garanzia dle corretto uso del dispositivo medico di defibrillazione posto a disposizione del Comune, assicurando la formazione del personale addetto all'uso. Il nominativo del predetto personale dovrà essere fornito al Comune in sede di sottoscrizione del contratto di affidamento degli impianti.

8) Condizioni economiche sulla gestione dell'impianto

Il concessionario verserà al concedente, a scadenza trimestrale per l'anno di vigenza della presente convenzione, attraverso il Servizio di Tesoreria Comunale, il canone mensile di € 1000,00= (Mille euro) per la durata di 10 mesi (aggiuntivo di Iva, se ed in quanto dovuta) per il complesso degli impianti sportivi elencati all'art. 1) della presente convenzione, salvo diversa determinazione della stessa in sede di offerta.

In considerazione della forte valenza sociale dell'attività sportiva svolta all'interno degli impianti affidati in gestione, il concedente di fronte alla corretta gestione dell'impianto eroga, erogherà al soggetto concessionario il corrispettivo annuo fissato in € 20.000= (Ventimila euro) (salvo diversa determinazione della stessa in sede di offerta.) compreso di oneri fiscali se e in quanto dovuti a parziale copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute dallo stesso. Il predetto contributo sarà riproporzionato in caso di superamento della quota massima fissata dal Comune per il pagamento delle utenze, come indicato all'art. 6).

Il concessionario acquisirà e gestirà nel rispetto di tutte le norme contabili e fiscali le tariffe corrisposte per l'uso degli impianti da parte di soggetti terzi, alle tariffe fissate dal Comune e sotto riportate, fermo restando il rispetto del piano di utilizzo degli impianti e la garanzia di utilizzo di cui al comma 4) dell'art. 1 della presente convenzione.

Per ogni anno finanziario, entro il 31 dicembre 2017 il concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune il rendiconto comprendente:

- Una relazione dettagliata dell'attività svolta negli impianti in concessione;
- Le ore di utilizzo complessivo fruite dal concessionario e da terzi richiedenti l'uso;
- Il bilancio consuntivo degli impianti affidati che comprenderà:
 - Spese di gestione regolarmente documentate;
 - Introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivanti da servizi di supporto (bar, ristoro, ecc.), applicazione delle tariffe in uso stabilite dal concedente;
 - Prospetto dei lavori di manutenzione programmati effettuati;
 - Prospetto dei lavori di manutenzione da effettuarsi nell'anno successivo;
 - Elenco e ammontare delle minute manutenzioni,

Qualora il presidente dell'associazione sportiva concessionaria, sia sostituito nel corso del mandato, egli si rende obbligato ad osservare in virtù della carica acquisita le condizioni contenute nella presente convenzione.

L'erogazione del contributo per la gestione degli impianti, non esclude l'eventuale accesso del concessionario ad ulteriori sovvenzioni messe al bando annualmente dal Comune di Montegrotto.

9) Manutenzione delle strutture e pertinenze.

Si intende per manutenzione ordinaria quell'insieme di interventi che riguarda la riparazione, il rinnovamento, la funzionalità e la sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità dei beni senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria come prevista nell'avviso di indizione di manifestazione di interesse all'affidamento in gestione degli impianti oggetto del presente atto.

Art. 10) Migliorie

All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature ed installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti l'aggregazione o comune ritenuti tali dall'Amministrazione comunale. Anche per la installazione di tali attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia.

Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventa di proprietà del concedente, e come tale sarà soggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.

Art. 11) Poteri e obblighi del concedente.

Il concedente, attraverso l'Ufficio comunale addetto, esercita il controllo del rispetto delle clausole del contratto. Al concedente o a suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione in ogni parte dell'impianto sportivo. Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo nonché all'osservanza della presente convenzione e della normativa vigente. In caso di contestazioni l'ufficio comunale addetto inoltrerà apposita diffida al concessionario a sanare le inadempienze entro il termine fissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

Art. 12) Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e benefici

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 8) deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. L'Ufficio comunale addetto potrà adottare ogni ulteriore forma ritenuta necessaria per monitorare detti costi e benefici. Il gestore delle attività si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e informazione utile.

Art. 13) Riserve

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare a fronte di motivate riserve qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo di sua proprietà.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca negli impianti gestiti copia del piano di utilizzo degli impianti in concessione

Art. 14) Pubblicità e segnaletica.

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva segnaletica varia per la pubblicizzazione di prodotti e servizi a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga installato senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno della struttura sportiva, in linea generale non deve essere configgente con le norme antinfortunistiche né installata in modo tale da pregiudicare l'attività sportiva e le norme di sicurezza. Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni che da dette installazioni potessero derivare a terzi.

Art. 15) Divieto di sub concessione

Il concessionario non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Art. 16) Servizi di supporto

L'eventuale servizio di bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai soggetti frequentatori degli impianti ai sensi dell'art. 3 comma 6, lett. d) della L. 25.8.1991, n. 287.

Il concessionario dovrà gestire l'eventuale servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle vigenti norme in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. Gli utili dovranno essere documentati all'interno del rendiconto di cui all'art. 8) della presente convenzione. L'eventuale installazione di distributori automatici di cibi e bevande è parimenti soggetta all'identica disciplina in materia di somministrazione e distribuzione innanzi citata. Stessa procedura è contemplata per analoghi servizi di supporto. Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di cui al presente articolo sono operanti limitatamente al periodo di gestione degli impianti e non sono trasferibili essendo vincolati alla durata temporale di validità della presente convenzione. In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri fiscali relativi ai predetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la rimozione delle strutture adibite a servizio e messa in pristino stato a cura e spese del concessionario. Il gestore si obbliga a tenere il concessionario sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Art. 17) Tariffe per la concessione degli impianti.

La Giunta comunale provvede ogni anno all'aggiornamento delle tariffe applicate dal concessionario ai terzi utenti degli impianti sportivi. Le predette tariffe sono orarie nel caso di allenamento e a gara nel caso di partite. Esse sono espresse in euro e sono da intendersi escluse di Iva, che sarà da applicare a cura del soggetto gestore se e in quanto dovuta. Le suddette tariffe sono da intendersi come massime e non possono essere incrementate in alcun modo dal soggetto concessionario. I proventi annui dalle suddette tariffe debbono essere inclusi nel rendiconto di cui all'art. 8) della presente convenzione. Per la corrente stagione sportiva 2016/2017 le suddette tariffe orarie sono state approvate con delibera di Giunta n. 7 del 16/01/2017 con decorrenza 1 settembre 2017 e articolate come segue:

Campi sportivi Via Del Santo, via Donizetti e Via Mezzavia

| | |
|---|----------------|
| tariffa oraria allenamento a campo | € 15,00 + IVA |
| Tariffa oraria gare | € 50,00 + IVA |
| Tariffa attività amatoriale diurna (dalle 16.00 alle 20.00) | € 150,00 + IVA |
| Tariffa oraria attività amatoriale diurna | € 50,00 + IVA |
| Tariffa attività amatoriale serale (dalle 20.00 alle 24.00) | € 200,00 + IVA |
| Tariffa oraria attività amatoriale serale | € 60,00 + IVA |

Arcostruttura Via Del Santo

| | |
|--|----------------|
| tariffa oraria diurna (fino alle 20.00) | € 8,00 + IVA |
| Tariffa oraria serale (dalle ore 20,00) | € 9,00 + IVA |
| tariffa oraria sabato e festivi, partite, manifestazioni (durata fino a 3) | € 14,00 + IVA |
| Gare e manifestazioni sportive a giornata | € 150,00 + IVA |
| Manifestazioni / eventi diversi a giornata | € 200,00 + IVA |

Le predette tariffe dovranno essere contabilizzate dal soggetto concessionario in regola con gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 18) Penali e cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 50,00= a € 500,00= a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione con l'invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di contestazione. L'importo riferito alla penale potrà essere trattenuto da contributo di gestione. Il concedente, qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere la convenzione, senza nulla dovere al concessionario e trattenendo eventualmente dal contributo per la gestione, quale indennizzo, una quota pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto occorsi in relazione all'attività di esercizio e della gestione o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito dell'attività di concessione della gestione. Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del contributo per la gestione.

Art. 19) – Inadempienze, risoluzione, decadenza e recesso.

In generale, l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente convenzione può comportare la risoluzione della stessa ipso iure.

Il Comune, potrà dichiarare previa diffida la decadenza del concessionario con effetto immediato salvo comunque il diritto al risarcimento danni quando:

- a) la conduzione tecnica dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini
- b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano eseguiti a regola d'arte e con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti secondo quanto riscontrato dall'ufficio tecnico comunale,
- c) il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto alla presente convenzione in materia di sicurezza;
- d) la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;
- e) sub concessione in capo a terzi;
- f) non consenta o ostacoli ripetutamente lo svolgimento delle attività sportive (allenamenti ed incontri agonistici) delle squadre del settore giovanile delle società operanti sul territorio.

L'eventuale cambiamento della ragione giuridica del soggetto concessionario, in forza di trasformazione, fusione, scissione o altra forma di trasformazione societaria potrà essere causa di risoluzione della presente convenzione, qualora si configuri la sussistenza di un soggetto nuovo e diverso da quello in forza del quale è avvenuta l'individuazione del soggetto gestore e del fatto che in forza dell'avvenuta trasformazione non possano più essere garantiti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è avvenuto l'affidamento.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione o prima della scadenza deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata o Pec indirizzata al sindaco.

In tale caso il concedente tratterà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni a persone o cose e a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario e in ogni caso non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi e di obbligazioni precedenti;

Art. 20) Diritto di revoca da parte del Comune

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Montegrotto Terme ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della convenzione con provvedimento motivato in capo all'Amministrazione comunale.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna degli impianti sportivi al Comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine che sarà indicato dal Comune stesso e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al concessionario medesimo non sarà dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 21) Responsabilità e assicurazioni

Il concessionario sottoscrivendo la presente convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, e altri cittadini presenti a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza a sensi del D. legisl. 81/08 e ss.mm.ii. e si obbliga a tenere il concedente sollevato di fronte a qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi per effetto della presente convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nel presente atto sono imputabili al concessionario come soggetto giuridico.

Il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita agli impianti sportivi oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che potesse derivare a fabbricati, persone e cose di terzi in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa derivare dalla gestione degli impianti medesimi.

Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione ed è stata stipulata dalla compagnia di assicurazione _____ ed ha le seguenti caratteristiche:

- a) massimale unico non inferire a € 2.500.000;
- b) coprire tutte le attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso;
- c) il personale, gli atleti, gli utenti in genere ed il concedente debbono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Il concessionario ha stipulato polizza infortuni a favore dei predetti tesserati e collaboratori che utilizzano i campi sportivi con le seguenti caratteristiche:

- d) caso morte per € _____;
- e) invalidità permanente per € _____

Il concessionario si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

Art. 22) Personale dipendente

Il concessionario dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente. Nei confronti dei dipendenti il concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali e di lavoro del settore.

Art. 23) Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso di uso saranno a carico del concessionario.

Art. 24) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3) della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 25) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.legisl. i dati personali forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e conservati presso il concedente. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7) del D. legisl. 196/2003, Responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del procedimento inerente la presente convenzione.

Art. 26) Foro delle controversie.

Per quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione sarà preventivamente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile all'art. 133 del D.legisl. n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE CONCEDENTE
dott. Lucio Piva

Per il SOGGETTO CONCESSIONARIO
